

## IVA

---

### **Confermata l'esenzione Iva sulle commissioni di delega**

di **Marco Bargagli**

Nella **prassi commerciale**, nell'ambito del **contratto di coassicurazione**, il **soggetto delegatario** svolge **alcune prestazioni di servizi** di interesse comune per la **gestione del rapporto assicurativo**, remunerate con le cc.dd. **commissioni di delega**.

In merito si pone il problema di **analizzare il corretto trattamento fiscale**, ai fini Iva, delle citate "commissioni di delega" percepite, tenuto conto che nel tempo sono emerse in giurisprudenza **due tesi nettamente contrapposte**:

- una tesi che qualifica l'operazione come **esente da Iva**: le **commissioni di delega** sarebbero **assimilate a quelle assicurative** e, come tali, si renderebbe applicabile il regime di esenzione da imposta ex [articolo 10, comma 1, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), secondo il quale *"sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio"*;
- una seconda tesi secondo la quale l'operazione è **imponibile Iva**: le **commissioni di delega** rappresenterebbero il **corrispettivo una prestazione di servizi autonoma rispetto dal contratto di assicurazione**, resa dall'impresa delegataria nell'interesse e a favore dei soggetti deleganti e non dell'assicurato e, come tali, sarebbero l'espressione di un **mandato senza rappresentanza** da assoggettare a Iva ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

Il **contratto di coassicurazione** è giuridicamente previsto dall'[articolo 1911 cod. civ.](#) il quale prevede che: *"qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori"*.

Simmetricamente, esistono **ulteriori disposizioni che regolano la coassicurazione**, contenute nel **codice delle assicurazioni private** (approvato con il **D.Lgs. 209/2005**) e nel **Regolamento n. 13/2008 dell'ISVAP**.

Nell'ambito della c.d. "**clausola di delega**" i coassicuratori possono **conferire ad un altro soggetto** l'incarico di **porre in essere una serie di prestazioni di servizio**, che vengono remunerate con il riconoscimento della "**commissione di delega**".

L'incarico prevede, a **titolo esemplificativo**, il **compimento di una serie di attività** attinenti la **gestione del contratto di assicurazione**, di seguito indicate:

- effettuazione della **trattativa con l'assicurato**;
- formale **stipula del contratto**;
- riscossione dei **premi assicurativi**;
- gestione dei **flussi comunicativi** con l'assicurato; 4108
- **liquidazione del sinistro**;
- effettuazione del pagamento relativo **all'indennizzo concordato**.

Circa il trattamento fiscale delle **commissioni di delega** percepite dal soggetto delegatario è recentemente intervenuta, in sede di merito, la **CTR Lombardia con la [sentenza n. 4108/1/2018](#) del 01.10.2018** la quale ha confermato che le commissioni di delega sono **esenti Iva, non rappresentando il corrispettivo di un'autonoma prestazione di servizio**.

Nello specifico, il giudice tributario ha annoverato tra le **operazioni esenti da Iva** ex [articolo 10, comma 1, n. 2\) e 9\), D.P.R. 633/1972](#):

- quelle relative a **contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio**, nonché le **provvigioni corrisposte agli intermediari che operano per conto delle imprese di assicurazione** (agenti, broker );
- le **prestazioni accessorie alle coassicurazioni**, svolte in **esecuzione delle c.d. "clausole di delega"**, integrate in un'unica prestazione contrattuale contestualmente regolamentata.

In particolare, il giudice del gravame, richiamando la precedente **sentenza n. 4958/7/2015** sempre emessa dalla **CTR Lombardia** ha ricordato che : *“la **clausola di delega** è **parte integrante del contratto di coassicurazione**: la clausola fa infatti **parte sostanziale del contratto** e viene **accettata anche dall'assicurato**; con essa **una delle società assicuratrici assume la qualità di delegataria di tutte le altre al fine di meglio gestire il rapporto con l'assicurato**, ma resta comunque **coassicuratore obbligato della propria quota**”.*

Inoltre, sulla base della prassi e della giurisprudenza di riferimento, un'operazione *“deve essere **considerata accessoria ad una prestazione principale** quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì **il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore**”.*

Sul punto, **a parere dei giudici**, non vi è dubbio che le **prestazioni rese da una impresa coassicuratrice delegata** debbano essere **ritenute accessorie a quelle assicurative** e, pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva, risultano soggette al **regime di esenzione**.

In definitiva, nel concetto di **operazioni di assicurazione esenti dall'Iva** *“deve ricomprendersi ogni **complesso di operazioni riconducibili all'esecuzione del contratto di assicurazione** ... ivi compresi i **servizi eventualmente resi da soggetti terzi** (rispetto alle parti contraenti), purché **strumentali alle diverse fasi di gestione ed all'esecuzione del contratto di assicurazione**”.*

